



Bruxelles, 18.11.2020
C(2020) 7915 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.11.2020

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune
norme relative agli operatori economici autorizzati**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.11.2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autorizzati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato, un'attuazione uniforme del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il "codice"), relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, è necessario chiarire alcune disposizioni dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione². In primo luogo, è necessario chiarire che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all'attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. In terzo luogo, è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:

a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:

i) il richiedente,

ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e

iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.";

(2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.11.2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN